

NUOVE NORME PER ABBRUCIAMENTO RESIDUI VEGETALI

PERIODO A RISCHIO DI INCENDIO

Divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio

Con l'entrata in vigore delle modifiche al regolamento forestale (d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 48/R) che si è adeguato alla normativa nazionale (D.lgs.152/2006), non esistono più deroghe legate a fasce orarie o distanze dal bosco negli abbruciamenti di residui vegetali agricoli e forestali.

Qualsiasi tipo di abbruciamento è vietato per tutto il periodo a rischio:

◆ **dal 1 luglio al 31 agosto** ◆

Eventuali ulteriori periodi a rischio (o anticipazioni/prolungamenti del periodo) possono essere stabiliti dalla Regione Toscana, in base all'indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi, anche per singolo comune e dandone comunicazione al comune interessato.

PERIODO NON A RISCHIO DI INCENDIO

- Per gli abbruciamenti eseguiti in **bosco**, nelle aree assimilate e negli impianti di arboricoltura da legno è necessaria l'autorizzazione dell'ente competente sul territorio.
- Per gli abbruciamenti eseguiti entro i **50 metri** dal bosco e nei **castagneti** non occorre essere autorizzati.
- Gli abbruciamenti devono essere **sempre** eseguiti **in assenza di vento** (quando la colonna di fumo sale verticalmente) e con le opportune **precauzioni**: limitando il materiale da bruciare in piccoli cumuli e in spazi ripuliti, operando in presenza di un adeguato numero di persone e mai da soli, osservando la sorveglianza della zona fino al completo spegnimento dell'abbruciamento.

ACCENSIONE FUOCHI IN BOSCO

PERIODO A RISCHIO DI INCENDIO (1 luglio-31 agosto)

È vietata qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all'interno delle aree attrezzate, per la quale vanno comunque osservate le prescrizioni. In deroga, l'ente competente può autorizzare attività di campeggio anche temporaneo e fuochi anche pirotecnici.

PERIODO NON A RISCHIO DI INCENDIO

Limitatamente al riscaldamento o alla cottura di cibi per esigenze personali, è consentita l'accensione di fuochi in bosco nel rispetto delle precauzioni: spazi ripuliti, cautele per evitare la propagazione del fuoco, costante sorveglianza.

La mancata osservanza dei divieti, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Info:

www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/agricoltura-e-foreste/servizio-antincendio

